ANNO XXXV

Giovedì, 9 febbraio 1882

N. 5

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI:

| | Mese | Trim. | Sem. | A |
|---|---|---|---|---|
| Regno | L. — | L. 6 | L. 11 | L. |
| Europa (Francia e Inghilterra) | » 2.50 | » 6 | » 11 | |
| Stati Uniti d'America (solo) | » — | » 18 | » 29 | |
| Egitto | » — | » 18 | » 34 | |
| Turchia, Australia | » — | » 20 | » 36 | » |
| Altri Stati | » — | » 22 | » 40 | » |

Un numero arretrato cent. 10

# OPINIONE

## Giornale Quotidiano

5

all'esercizio relativo costerà un mese di più.

Il foglio per **Roma** e **Napoli** cent. 5

per le altre Provincie cent. 10.

Un numero arretrato cent. 20 — Per Roma 10.

LE ASSOCIAZIONI SI RICEVONO:

In Roma all'Amministrazione del Giornale, via del Seminario, 87, piano terreno. Nelle Provincie, presso gli uffici postali.

A Parigi, all'AGENCE HAVAS, rue Rêaumur, 14.

A Londra, DELISY, DAVIES & C. 1, Finch Lane, Cornhill E. C.

Le lettere e i reclami devono essere inviati franchi all'Amministrazione del Giornale. Non si restituiscono i manoscritti.

**Gli abbonamenti che si prendono per l'estero devono pagarsi in oro**

Per gli annunzi, rivolgersi *esclusivamente* all'Agenzia speciali dell'OPINIONE, via del Seminario, 87, piano terreno, ROMA.

Roma, 1° febbraio

## LETTERA POLITICA

Quando l'Europa si apparecchia a qualche grande avvenimento, o dubbio, tutti i Governi si affannano a preparare un programma, a fare altre cose che, a dirle, sembrano parole, ma sono fatti importantissimi, e che, a farle, sembrano parole, ma sono fatti importantissimi. Così fa ora la Germania, così fa la Francia, così fa l'Austria, così fa l'Italia, così fa l'Inghilterra, così fa la Turchia, così fa la Russia, così fa la Spagna, così fa il Belgio, così fa la Svizzera, così fa la Grecia, così fa la Rumania, così fa la Serbia, così fa la Danimarca, così fa la Svezia, così fa la Norvegia, così fa la Olanda, così fa il Portogallo, così fa il Montenegro, così fa la Repubblica Argentina, così fa il Messico, così fa il Perù, così fa il Chili, così fa il Brasile, così fa la Bolivia, così fa il Paraguay, così fa l'Uruguay, così fa la Repubblica di Haiti, così fa la Repubblica di Santo Domingo, così fa la Repubblica di Venezuela, così fa la Repubblica di Nuova Granata, così fa la Repubblica dell'Equatore, così fa la Repubblica di Costarica, così fa la Repubblica di Honduras, così fa la Repubblica di Nicaragua, così fa la Repubblica di Guatemala, così fa la Repubblica di Salvador, così fa la Repubblica di Messico, così fa la Repubblica degli Stati Uniti d'America, così fa la Repubblica di Liberia, così fa la Repubblica di Transvaal, così fa la Repubblica di Orange, così fa la Repubblica di Natal, così fa la Repubblica di Capo di Buona Speranza, così fa la Repubblica di Port Elizabeth, così fa la Repubblica di East London, così fa la Repubblica di Durban, così fa la Repubblica di Pietermaritzburg, così fa la Repubblica di Ladysmith, così fa la Repubblica di Newcastle, così fa la Repubblica di Dundee, così fa la Repubblica di Glencoe, così fa la Repubblica di Utrecht, così fa la Repubblica di Vryheid, così fa la Repubblica di Wakkerstroom, così fa la Repubblica di Standerton, così fa la Repubblica di Heidelberg, così fa la Repubblica di Potchefstroom, così fa la Repubblica di Klerksdorp, così fa la Repubblica di Lichtenburg, così fa la Repubblica di Zeerust, così fa la Repubblica di Rustenburg, così fa la Repubblica di Pretoria, così fa la Repubblica di Middelburg, così fa la Repubblica di Lydenburg, così fa la Repubblica di Barberton, così fa la Repubblica di Komatipoort, così fa la Repubblica di Ermelo

Art. 12. Gli uffiziali della riserva navale possono far valere i loro diritti alla giubilazione a norma della legge sulle pensioni.

Il tempo di servizio nella riserva navale si considera come effettivo, per la giubilazione, tanto se fu per l'anzianità, ed tempo d'imbarco nelle regie navi e stazioni ed il doppio computato per le altre della pensione spettabile.

L'anno nel quale è stabilito il diritto alla giubilazione, non è computato nella pensione anche per la rinnovata.

Art. 13. Agli uffiziali della riserva navale valgono in ogni altra cosa le norme stabilite per gli uffiziali della regia marina, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Art. 14. Gli uffiziali della riserva navale hanno obbligo di prestare servizio per un anno ogni cinque, a meno che ne siano dispensati per motivi di famiglia, di salute o di professione.

Il tempo passato in attività di servizio non è computato per il periodo di cinque anni.

Art. 15. Il numero degli uffiziali della riserva navale non può eccedere quello stabilito per gli uffiziali della regia marina.

Art. 16. Il governo del Re è autorizzato a fare i regolamenti per l'esecuzione della presente legge, e a modificarli ogni qualvolta lo creda necessario.

Art. 17. Il governo del Re è autorizzato a fare le variazioni che saranno necessarie nel bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1882, in conseguenza della presente legge.

Art. 18. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 19. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 20. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 21. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 22. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 23. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 24. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 25. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 26. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 27. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 28. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 29. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 30. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 31. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 32. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 33. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 34. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 35. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 36. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 37. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 38. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 39. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 40. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 41. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 42. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 43. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 44. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 45. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 46. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 47. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 48. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 49. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 50. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 51. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 52. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 53. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 54. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 55. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 56. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 57. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 58. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 59. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 60. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 61. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 62. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 63. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 64. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 65. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 66. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 67. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 68. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 69. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 70. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 71. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 72. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 73. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 74. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 75. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 76. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 77. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 78. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 79. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 80. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 81. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 82. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 83. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 84. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 85. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 86. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 87. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 88. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 89. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 90. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 91. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 92. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 93. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 94. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 95. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 96. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 97. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 98. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 99. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 100. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 101. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 102. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 103. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 104. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 105. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 106. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 107. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 108. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 109. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 110. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 111. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 112. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 113. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 114. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 115. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 116. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 117. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 118. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 119. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 120. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 121. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 122. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 123. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 124. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 125. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 126. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 127. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 128. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 129. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 130. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 131. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 132. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 133. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 134. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 135. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 136. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 137. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 138. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 139. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 140. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 141. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 142. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 143. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 144. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 145. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 146. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 147. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 148. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 149. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 150. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 151. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 152. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 153. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 154. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 155. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 156. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 157. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 158. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 159. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 160. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 161. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 162. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 163. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 164. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 165. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 166. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 167. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 168. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 169. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 170. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 171. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 172. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impiegarsi come navi-scuola.

Art. 173. Per l'esercizio finanziario 1882 è autorizzata la spesa straordinaria di lire 1,000,000 per la costruzione di navi da guerra, e di lire 500,000 per la costruzione di navi mercantili da impieg

*Spiegazioni.* — Nerrazione fari di ... Rondinelli Salvatore, che tenta ... ... contendersi dal pretto di Ripetta. A ... ... dichiarano che non ... ... la sala che fare l'omonimo Rondinelli ... ... spadaforiere a dichiarazione de...

*Rivoluzione mobile* — La Commissione ... ... ne ... ... ...

## Bollettino Meteorico

dell'Ufficio centrale di Meteorologia — Roma

(Fondazione [illegible] (ore 8 ant.)

| Stati e | Ore | Mare | Temper. Max. | Min. |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | |

## Tariffa delle Corse.

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | | |

## Spettacoli del 1 febbraio

## R. POSTE E TELEGRAFI

Ufficio Centrale, piazza S. Silvestro.

Uffici succursali delle poste: — Piazza Monte[illegible]ro — Via Fabbrica, n. 108 — Stazione Centrale delle ferrovie — Piazza Pia (piano R. T.) — Via Alessandrina, n. 99-A — Via Borgo Nuovo, n. 7 — Via Monte Savello, n. 41 — Piazza Ponte Sisto, n. 50.

Uffici succursali dei telegrafi: — Piazza Aracoeli, n. 4 — Piazza S. Bernardo, n. 107 — Piazza Ponte S. Angelo, n. 25.

UFFICIO CENTRALE INTERNAZIONALE DI ROMA

Protettorato, palazzo pontificio, piazza S. Pietro.

Interruzione di Stampa, via Sud Emilia.

R. ispettorato delle Poste e dei Telegrafi, via S. Agostino.

Direzione provinciale delle poste, piazza S. Silvestro.

Delegazione speciale dei boschi di, piazza S. Silvestro.

Ufficio centrale del governo pontificio, palazzo pontificio, piazza S. Agostino.

Ufficio tecnico speciale per il bombardamento delle [illegible] e delle [illegible] [illegible] del Tabacco, palazzo demaniale, via [illegible].

Ufficio [illegible] del materiale delle [illegible] di Roma, via Monte della Farina, n. 36-A.

Ufficio [illegible] via Monte della Farina, n. 36-A.

Ufficio [illegible] [illegible] [illegible]